



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 25/11/2022

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Novembre alle ore 17.00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	--
CONTU DANILO	--
PIRAS ANGELO	SI
DOMINICI SANTO	SI
MANCA ALESSANDRA	--
SERRA ANTONIO	SI
MASCIA ANGELA RITA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto 3 all'ordine del giorno della seduta odierna

Premesso che il Comune di Padria, in qualità di Amministrazione aderente al Progetto della Regione Autonoma della Sardegna “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio – Reti di Sicurezza – Fase 2”, con il quale, attraverso un sistema centralizzato, si monitorano, visionano e trasferiscono, in tempo reale, i flussi video provenienti dalle reti locali di videosorveglianza delle Amministrazioni Locali aderenti, ha ultimato i lavori per la predisposizione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale;

Richiamati:

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ossia il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L.119 del 4 maggio 2016), che trova applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018;
- Il D.Lgs. 51/2018, attuativo della cd. “Direttiva Polizia”, ossia la Direttiva (UE) 2016/680 per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali datato 8 aprile 2010, il quale prescrive ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza di adottare particolari misure e accorgimenti concernenti, tra gli altri, gli obblighi di: rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati alla valutazione d'impatto di cui al capo IV, sezione 3 del GDPR; adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza e adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato a proposito di utilizzo condiviso dei sistemi di videosorveglianza.
- Il D.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.;
- Le Linee guida n. 3/2019 del EDPB (*European Data Protection Board*, ossia il “Comitato Europeo per la Protezione dei Dati”) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020;

- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”, che ha modificato l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, prevedendo che questi, previa comunicazione al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, possa (quale ufficiale del Governo) adottare con atto motivato provvedimenti “*contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;
- il Decreto Min. Interno 5 agosto 2008 prevedendo che “*per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*”;
- il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, nella parte in cui (art. 6, commi 7 e 8) prevede che “*per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico*” e che “*la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione*”;
- le “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2020” elaborate dall’ANCI;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 558/SICPART/421.2/70, contenente la Direttiva sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale; della Circolare Min. Interno n. 558/A/421.2/70 del 8 febbraio 2005, avente ad oggetto “*Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia*”;
- la Circolare Min. Interno n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, avente ad oggetto “*Sistemi di videosorveglianza*”;
- la Circolare Min. Interno del 11 settembre 2020 avente ad oggetto “*Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza*”;

- l'art. 2 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- il D.M. Interno 24 maggio 2017 avente ad oggetto i *“trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*;
- la legge 205/2021 di conversione con modificazioni del D.L. 139/2021 (la quale non si applica ai trattamenti in presenza effettuati nell'ambito del D.Lgs. 51/2018), che ha introdotto una moratoria, ossia ha vietato l'installazione e l'uso di sistemi di riconoscimento facciale sino al 01 dicembre 2023, data ultima per l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo in materia.

Sottolineato che:

- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato la disciplina la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Ritenuto, per meglio rispondere al citato regolamento U.E. ed ai decreti conseguenti ma anche alla vigente disciplina nazionale in materia di protezione e trattamento dei dati personali e tenuto conto che l'impianto di videosorveglianza realizza un trattamento di dati personali, dover adottare un regolamento denominato *“Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”* oggetto della presente deliberazione al fine di regolamentare l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Padria;

Rimarcata, quindi, la necessità di dover regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi, mobili (telecamere modulari mobili e similari) gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Padria, conformemente a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati

personali e nel pieno rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 51/2018;

Esaminato il testo del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale, predisposto dal Servizio Tecnico dell'Ente, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente;

Tenuto conto che:

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme in materia;
- l'articolato regolamentare qui in approvazione è munito di specifiche clausole finalizzate a garantire sia il monitoraggio del suo impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul contesto territoriale sia il suo automatico adeguamento alle fonti normative di rango superiore, in quanto applicabili;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Ravvisata la ragionevolezza e la doverosità di procedere, in sintonia con la proposta avanzata dalla struttura tecnica, per le finalità in oggetto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii.;

Riferito che, sulla stessa proposta, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante, di regolarità amministrativa del Segretario Comunale;

Udito l'intervento del Sindaco il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta e dei presupposti sulla quale la stessa si fonda;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

di far proprie le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;

di approvare, per l'effetto, il *Regolamento per la disciplina dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento testé approvato si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria; le sue disposizioni saranno inoltre costantemente monitorate a cura dei preposti Uffici al duplice fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sulla realtà territoriale e di favorire ogni suo conseguentemente adattamento, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa;

di precisare che, per quanto non disciplinato ed espressamente previsto dal Regolamento appena licenziato, si rinvia alle norme vigenti in materia;

di demandare al responsabile dei servizi tecnici le azioni finalizzate alla pubblicità e diffusione del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SERRA ALBERTO** in data **24/11/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

II SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

II SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA
GIANCARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 932

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 25/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge